

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 917 SEDUTA DEL 18/09/2025

OGGETTO: DDL: "Modificazione alla legge regionale 29 luglio 2025, n.5.".

		PRESENZE		
Proietti Stefania	Presidente della Giunta	Presente		
Bori Tommaso	Vice Presidente della Giunta	Presente		
Barcaioli Fabio	Componente della Giunta	Assente		
De Luca Thomas	Componente della Giunta	Assente		
De Rebotti Francesco	Componente della Giunta	Presente		
Meloni Simona	Componente della Giunta	Presente		

Presidente: Stefania Proietti

Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 10 pagine

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto: "DDL: Modificazione alla legge regionale 29 luglio 2025, n.5." presentata dal Direttore della Direzione Regionale Programmazione, Bilancio, Risorse umane, Cultura, Agenda digitale;

Vista la proposta di disegno di legge presentata dall'Assessore Tommaso Bori avente ad oggetto: "Modificazione alla legge regionale 29 luglio 2025, n.5.";

Preso atto della relazione tecnico-finanziaria contenente il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge, di cui all'articolo 46, comma 3 della l.r. n. 13/2000;

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 28/2/2000, n. 13, come modificata dalla legge regionale 25/07/2022, n. 9, recante "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria.".

Vista la legge regionale 29/07/2025, n. 5 di Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2025-2027;

Visto il parere favorevole del Comitato legislativo espresso con nota del 16/09/2025:

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la L.R. 28 febbraio 2000, n. 13;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge avente per oggetto "Modificazione alla legge regionale 29 luglio 2025, n.5." e la relazione che lo accompagna;
- 2) di presentare all'Assemblea legislativa regionale il disegno di legge e la relazione, richiedendone l'approvazione a norma di legge;
- 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi del vigente Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale;
- 4) di indicare il Vice Presidente a rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e ad assumere tutte le iniziative necessarie.

Oggetto: DDL: "Modificazione alla legge regionale 29 luglio 2025, n.5.".

RELAZIONE

L'articolo 17 della legge regionale 29 luglio 2025, n.5 recante "Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2025-2027 con modifiche di leggi regionali." prevede, in continuità con quanto già disposto negli anni precedenti, la riduzione per l'anno 2025 del 30% del canone dovuto dalle attività economiche per l'utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali, ai sensi del Regio decreto 1 dicembre 1895, n. 726.

La riduzione del canone lacuale disposta dalla Regione negli ultimi quattro anni , è dettata della persistente crisi idrica e siccità che ha colpito in particolare il Lago Trasimeno negli ultimi anni, che rende difficoltoso l'utilizzo delle sponde lacuali. La riduzione è finalizzata a preservare e garantire lo svolgimento delle tante imprese economiche che operano o che hanno intenzione di operare sul demanio lacuale. La situazione del Lago Trasimeno evidenzia infatti criticità dovute ai bassi fondali e all'impraticabilità di alcune aree portuali, compromettendo l'accesso alle darsene e l'utilizzo dei posti barca.

Inoltre, il medesimo articolo 17 ha disposto il differimento del termine di pagamento dei canoni al 31 agosto 2025.

La situazione del lago Trasimeno dal punto di vista della fruizione delle aree gestite dai concessionari si è ulteriormente aggravata a causa dell'abbassamento del livello delle acque e delle ulteriori difficoltà insorte rispetto alle navigazione del lago con particolare riferimento alla utilizzabilità delle darsene e delle spiagge.

Infatti alla data del 10 settembre 2025 il livello delle acque del lago era collocato a – 165 centimetri sullo 0 idrometrico a fronte di un livello che alla data del 10 giugno era di – 129 centimetri sullo 0 idrometrico.

E' del tutto evidente che nonostante gli interventi l'aggravamento della crisi idrica del Lago Trasimeno degli ultimi mesi si riverbera sia sulle attività economiche che sulle attività sociali titolari di concessioni del demanio lacuale.

Con il presente Disegno di legge si intende quindi intervenire con una ulteriore riduzione del canone lacuale per l'anno 2025 al fine di alleviare gli operatori economici rispetto agli impatti derivanti dalla notevole contrazione dei ricavi inerenti le attività economiche esercitate nell'ambito delle aree del demanio regionale oggetto di concessione.

Inoltre, la gravità della situazione incide ormai anche sulle attività economiche esercitate senza scopo di lucro dai soggetti concessionari quali soggetti del Terzo Settore e Associazioni sportive dilettantistiche che ai sensi della normativa regionale pagano comunque un canone inferiore pari al 30% di quello determinato con i criteri e gli indirizzi dettati dalla normativa regionale.

Vengono pertanto disposte modificazioni all'articolo 17 della I.r. n. 5/2025 disponendo una maggiore riduzione del canone per tutte le attività economiche anche quelle esercitate senza scopo di lucro: la riduzione prevista viene incrementata dal 30% al 50% per le attività economiche con scopo di lucro e viene prevista una riduzione del 20% dei canoni dovuti anche per le attività economiche senza scopo di lucro.

Viene inoltre, differito ulteriormente il termine del pagamento del canone per l'anno 2025 al fine di consentire il pagamento tenendo conto della maggiore riduzione disposta con il presente provvedimento legislativo. Il termine viene differito al 15 ottobre 2025.

Relazione tecnico finanziaria

L'articolo 1 del presente provvedimento introduce modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 5/2025 relativo alla riduzione dei canoni a carico dei soggetti esercenti attività economica e titolari di concessione per l'utilizzo alle aree e dei beni demaniali lacuali, nel rispetto della disciplina comunitaria in tema di aiuti di stato richiamata nella disposizione.

Il comma 1 dell'articolo 1 del presente DDL sostituisce integralmente il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. n. 5/2025 prevedendo una maggiore riduzione dei canoni lacuali rispetto a quanto già previsto al comma 1 del suddetto articolo 17. In particolare viene disposta una riduzione del 50% in sostituzione del precedente 30% per le attività economiche con scopo di lucro e una riduzione del 20% anche per le attività economiche senza scopo di lucro che nella norma precedente erano escluse dalla riduzione. Inoltre, viene introdotto al citato articolo 17 il comma 2Bis. prevedendo che, nel caso in cui la riduzione disposta al comma precedente determini un canone inferiore a quello minimo ricognitorio previsto dalla disciplina regionale dettata in materia di demanio lacuale, ex R.D. n. 726/1895 e L.R. n. 10/2015, con delibera n. 661 del 17/05/2019, il canone dovuto è comunque pari al minimo ricognitorio vigente per il 2025, ovvero pari a euro 249,02.

Le modificazioni disposte dall'articolo 1 del presente provvedimento legislativo all'articolo 17 della legge regionale n. 5/2025 determinano maggiori oneri finanziari a carico del Bilancio regionale per l'esercizio 2025.

I canoni demaniali afferenti il Lago Trasimeno sono incassati direttamente dall'Unione dei Comuni, ai sensi dell'articolo 10 della I.r. 27/12/2018, n. 12.

Le maggiori riduzioni del canone disposte richiedono quindi l'integrazione delle entrate dell'Unione dei Comuni del Trasimeno con un importo corrispondente alla ulteriore riduzione del 20% per i canoni dovuti dai concessionari esercenti attività economiche con scopo di lucro e alla riduzione del 20% disposta per i canoni dovuti dai soggetti concessionari esercenti attività senza scopo di lucro.

Verificato che le entrate stimate dei canoni in oggetto afferenti l'area del Lago Trasimeno ammontano, per i soggetti esercenti attività economica con scopo di lucro, ad € 277.076,92, la minore entrata per l'Unione dei Comuni derivante dalla riduzione del 50% è quantificata in euro 138.538,46 in luogo degli 83.123,08 corrispondente alla riduzione vigente del 30%.

Dalla quantificazione puntuale effettuata tenendo conto delle singole concessioni in essere sono però presenti n. 7 casi in cui la riduzione applicabile fino a concorrenza del canone minimo è inferiore al 50%. Per effetto di tali adeguamenti la riduzione complessiva ammonterebbe ad euro 137.787,52. Il maggiore onere a carico del bilancio regionale derivante dalla disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente disegno di legge rispetto all'onere già previsto in bilancio con l'articolo 17 della l.r. n. 5/2025 è quantificato in € 54.664,44.

I canoni dovuti dai soggetti esercenti attività economiche senza scopo di lucro, afferenti il Lago Trasimeno, ammontano nel 2025 a complessivi euro 47.495,60. La riduzione del 20% disposta con il presente provvedimento determina una minore entrata per l'Unione dei Comuni di euro 9.499,12. Non sono presenti tra questi soggetti concessioni la cui riduzione del 20% determini un importo del canone inferiore al minimo.

L'onere complessivo a carico del Bilancio regionale per il ristoro delle minori entrate all'Unione dei Comuni del Trasimeno per le riduzioni disposte alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, come sostituito dal presente provvedimento, è pertanto pari complessivamente a euro 147.286,64 con un maggiore onere rispetto alla norma precedente di euro 64.163,56.

Al comma 3 dell'articolo 17 della I.r. n.5/2025 viene pertanto sostituito l'importo di "83.123,08" previsto dalla norma vigente, pari al 30%, con l'importo di euro "147.286,64" corrispondente alle riduzioni del canone disposte al comma 1.

Al comma 5 dell'articolo 1 del presente DDL viene disposta la copertura finanziaria della maggiore spesa per il 2025 derivante dalle disposizioni precedenti - quantificata in euro 64.163,56 - mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del Fondo spese impreviste di cui alla Missione 20, Programma 01, Titolo 1 (cap. 06110_S) del Bilancio regionale 2025-2027

Il comma 6 modifica l'importo previsto al comma 4 dell'articolo 17 della I.r. n. 5/2025 relativo alla minore entrata per il bilancio regionale, derivante dalla riduzione di cui al comma 1 relativa ai canoni del Lago di Piediluco incassati direttamente dalla Regione. Tali canoni per il 2025 sono pari a euro 1.119,76. La riduzione disposta alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 17, come sostituito dall'articolo 1 del presente DDL, determina le seguenti minori entrate che tengono conto dei casi in cui la riduzione si applica in misura inferiore fino a concorrenza del canone minimo ricognitorio:

- di euro 310,86 per le attività economiche con scopo di lucro;
- di euro 195,11 per le attività economiche senza scopo di lucro.

L'onere complessivo a carico del Bilancio regionale per le minori entrate, previste al Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 03 (capitolo 00220_E), è pertanto pari a euro 505,97 in luogo dei 333,30 relativi alla riduzione già disposta con la l.r. n. 5/2025.

Il maggiore onere per il bilancio regionale è pari ad euro 172,67 che trova copertura finanziaria mediante la riduzione dello stanziamento 2025 previsto alla Missione 50, Programma 01, Titolo 1, (cap. A6080_S) relativo alla quota interessi dell'esercizio sui prestiti obbligazionari regionali, le cui stime prudenzialmente sono state arrotondate per eccesso. Il capitolo A6080_S presenta, infatti, una disponibilità in misura superiore all'effettivo fabbisogno di euro 448,32.

RIEPILOGO EFFETTI FINANZIARI DISPOSIZIONI PREVISTE DAL DDL

Segue atto n. 917 del 18/09/2025 5

Norma DDL	Descrizione norma	Entrata/ Spesa	MORFOLOGI A	NATURA	ONERE FINANZIARIO		SALDO NETTO DA FINANZIARE		COPERTURA FINANZIARIA BILANCIO REGIONALI				
					2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
art. 1, c. 4	Ristoro minori entrate relative ai canoni lacuali alla Unione dei Comuni del Trasimeno	S	non ricorrente	corrente	147.286,64			64.163,56			MISSIONE 18, PROGRAMMA 01, TITOLO 1		
art. 1, c.5	art. 17, c.3 l.r. 5/2025 autorizzazione spesa aristoro minori entrate Unione Comuni	S	non ricorrente	corrente	-83.123,08						MISSIONE 18, PROGRAMMA 01, TITOLO 1		
art. 1, c. 5	Utilizzo Fondo Spese Impreviste	S	non ricorrente	corrente	-64.163,56			-64.163,56			MISSIONE 20, PROGRAMMA 01, TITOLO 1		
art. 1, c. 6	minori entrate relative ai canoni lacuali incassati dalla Regione	E	ricorrente	corrente	-505,97			-172,67			TITOLO 3, TIPOLOGIA 100, CATEGORIA 03		
art. 1, c. 7	art. 17, c.4 l.r. 5/2025 autorizzazione spesa finanziamento minore entrata	S	non ricorrente	corrente	-333,30						MISSIONE 50, PROGRAMMA 01, TITOLO 1		
art. 1, c. 7	riduzione spesa a copertura minore entrata	s	non ricorrente	corrente	-172,67			-172,67			MISSIONE 50, PROGRAMMA 01, TITOLO 1		
Totale oneri finanziari DDL			64.336,23			64.336,23							
Totale riduzioni di spesa a copertura DDL							64.336,23			1			
Saldo netto							0,00			1			

<u>Disegno di legge</u>: "Modificazione alla legge regionale 29 luglio 2025, n.5".

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 17 della legge regionale 29 luglio 2025, n.5. Riduzione e differimento canone demaniale lacuale)

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 29 luglio 2025, n.5 (Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2025-2027 con modifiche di leggi regionali) è sostituito dal seguente:

"Per l'annualità 2025 l'importo dei canoni di concessione dovuti, per l'utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali, ai sensi del regio decreto 1 dicembre 1895, n. 726 (Approvazione del regolamento per la vigilanza e per le concessioni delle spiagge dei laghi pubblici e delle relative pertinenze), di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 (Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale) è ridotto, nel rispetto della disciplina comunitaria in tema di aiuti di stato ed in particolare del Regolamento (UE) 2023/2831 (Regolamento della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli e 108 del trattato 107 funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"), seguente misura:

- a) del 50% per le attività economiche con scopo di lucro;
- b) del 20% per gli Enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1,

comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e per le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di all'articolo 10. comma 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo), nonché per i soggetti preposti a servizi di pubblico interesse, a norma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente).".

- 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 5/2025 è aggiunto il seguente:
 - "1 bis. A seguito dell'applicazione delle riduzioni di cui al comma precedente, il canone dovuto dal concessionario non può comunque essere inferiore al canone minimo ricognitorio previsto per l'anno 2025 dalla disciplina regionale vigente.".
- 3. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n.5/2025 le parole "31 agosto" sono sostituite dalle seguenti: "15 Ottobre".
- 4. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale n.5/2025 l'importo di "83.123,08" è sostituito dal seguente: "147.286,64".
- 5. Al finanziamento del maggiore onere di cui al precedente comma 4. quantificato in euro 64.163,56 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento dell'esercizio 2025 del "Fondo di Riserva per spese impreviste" di cui alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2025-2027.
- 6. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 5/2025 l'importo di "333,30" è sostituito dal seguente. "505,97".

7. Al finanziamento del maggiore onere di cui al precedente comma 6. - quantificato in euro 172,67 - si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento dell'esercizio 2025 della Missione 50, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 2 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Note di Riferimento

--

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 16/09/2025

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE,
BILANCIO, RISORSE UMANE, CULTURA,
AGENDA DIGITALE
- Luigi Rossetti
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Tommaso Bori ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 17/09/2025

Assessore Tommaso Bori Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge